

PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS
(Valutazione Ambientale Strategica)
(Art. 6, comma 3, D.Lgs. 114/98 – DCRL n. VIII/351 del 13.03.2007 –
- DGRL n. IX/761 del 10.11.2010)

COMUNE DI UBIALE CLANEZZO
SUAP PER COSTRUZIONE DI STRUTTURA PRODUTTIVA AGRICOLA

RAPPORTO PRELIMINARE

INDICE GENERALE:

RAPPORTO PRELIMINARE

1 Premessa

2. Variante urbanistica e sue relazioni con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e con i vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici

- 2.1 Obiettivi e descrizione della variante urbanistica
- 2.2 Elementi e vincoli paesaggistici e amministrativi – sensibilità paesistica
- 2.3 PTR (Piano Territoriale Regionale) - Siti Rete Natura 2000
- 2.4 RER (Rete Ecologica Regionale)
- 2.5 Il PTCP della Provincia di Bergamo
- 2.6 Componente geologica
- 2.7 Componente acustica
- 2.8 Reti tecnologiche - sottoservizi

3. Il procedimento di verifica di assoggettamento della variante al PGT alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

4. La valutazione di dettaglio della matrice ambientale e territoriale: verifica degli impatti

- A - Acque Sotterranee e Superficiali
- B - Flora e Fauna, Rete Ecologica
- C – Rumore
- D – Aria
- E – Difesa del Suolo
- F – Suolo
- G – Mobilità
- H – Sistema Urbano, Patrimonio Culturale, Paesaggio
- I – Economia locale
- L – Popolazione
- M – Sistema dei servizi

5. La Matrice di impatto delle azioni e valutazione complessiva dell'intervento – conclusioni

1. Premessa

Il presente “Rapporto preliminare”, è stato predisposto secondo le procedure normative definite dal punto 5.7 della DCR n.VIII/351 del 13.03.2007 e dall’Allegato 1 della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 (Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971), ed ha la finalità di analizzare le potenziali ricadute ambientali correlate agli interventi previsti dalla procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per la costruzione di una struttura produttiva agricola in località Bondo che costituisce Variante al PGT del Comune di Ubiale Clanezzo. La variante in oggetto introduce modifiche al solo Piano delle Regole del PGT.

Con riferimento alla DGRL n. IX/761 del 10.11.2010, si ritiene di sottoporre la presente variante al PGT a verifica di assoggettabilità a VAS in quanto:

- a) Non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche.

La variante non introduce attività per le quali è necessaria l’attivazione della procedura di VIA e relativa autorizzazione.

- b) Non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE.

La variante non determina ricadute negative sui siti Natura 2000.

- c) Determina l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

La variante è costituita da un unico ambito che interessa una porzione limitata del territorio comunale.

2. Variante urbanistica e sue relazioni con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e con i vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici

2.1 Obiettivi e descrizione della variante urbanistica

La variante si propone come obiettivo primario quello di introdurre all'art. 30 della Normativa del Piano delle Regole relativo agli ambiti definiti come "Contesti naturali con connotazioni agrarie di valore ecologico e paesistico" di una normativa speciale finalizzata a consentire l'edificazione di una nuova struttura produttiva agricola nell'ambito oggetto della variante tramite SUAP.

La normativa speciale prevede l'edificazione con i parametri previsti dalla L.R. n. 12/2005 per le aree agricole ed esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 60 della medesima Legge Regionale.


La richiesta di variante al PGT deriva dalla necessità dell'Azienda agricola "Cascina Postero" ubicata in località Bondo di costruire un nuovo edificio destinato all'allevamento di caprini e bovini con annesso fienile e deposito macchinari e attrezzi agricoli.


Segue un estratto di fotopiano con individuata l'area oggetto di variante.



Alle pagine seguenti è riportato l'estratto della tavola 10 – Previsioni di Piano – del Piano delle Regole vigente e di variante con l'individuazione dell'ambito oggetto della normativa speciale e l'estratto della Normativa, sempre del Piano delle Regole, vigente e di variante.

Estratto tavola 10 – Previsioni di Piano - PGT vigente





Estratto Normativa del Piano delle Regole PGT vigente.

Omissis ...

Art. 30 – Contesti naturali con connotazioni agrarie di valore ecologico e paesistico

Il PGT individua gli ambiti di versante di valore ecologico e paesistico, con terrazzamenti a seminativo, colture specializzate, prati e pascoli, a vocazione paesistica ed ecologica nei quali vi è l'obbligo di conservazione e mantenimento dello stato dei luoghi.

In tali zone è prescritta la salvaguardia dei filari, delle siepi naturali, delle alberature in generale, dei segni orografici, delle scarpate, dei dislivelli e dei terrazzamenti, dei sentieri, delle mulattiere e dei percorsi agro silvo pastora lied in generale di tutti gli elementi che contribuiscono alla definizione ed alla qualificazione del paesaggio agrario e naturale.

Per filari, siepi naturali, e alberature in genere sono ammesse le normali pratiche colturali con divieto di taglio a raso e di estirpazione delle ceppaie.

Non è ammesso eliminare o modificare segni orografici, scarpate, dislivelli o terrazzamenti. In tutte le zone non è ammesso eliminare o interrompere o alterare i sentieri e le strade campestri comunali, vicinali o private di uso pubblico esistente e/o riportate nelle mappe catastali.

Non è ammesso eliminare o modificare i muri di sostegno dei terrazzamenti realizzati con tecniche tradizionali, soggetti a vincolo di conservazione.

Sono comunque consentiti il risanamento dei muri di pietra a secco o la costruzione di nuovi muri in pietra purchè siano realizzati in conformità alle modalità per la costruzione dei muri di sostegno di cui alla scheda grafica allegata all'Abaco guida agli interventi".

E' altresì vietata la formazione di nuove strade, di piazzali, di aree pavimentate, e di depositi di materiali e cose.

Il PGT individua per gli edifici esistenti specifiche destinazioni con le seguenti nomenclature utilizzate:

RE = residenziale
RU = rurale agricola
RT = ricettivo turistico
RC = roccolo
C = casello
D = deposito
IT = impianto tecnologici
CH = chiese e cappelli
M = maglio

Per tali edifici sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, in funzione delle caratteristiche ambientali e architettoniche.

Ogni intervento sugli edifici isolati di valore storico-artistico e ambientale dovrà rispettare le prescrizioni dettate al precedente art. 20.

Per gli edifici non compresi tra quelli sopradetti vengono confermate le destinazioni esistenti ed è consentita la ricostruzione degli immobili nei limiti di copertura, di volumetria, di giacitura e di altezza preesistente, misurate al netto delle aggiunte precarie e comunque nel rispetto dei materiali e tecniche conformi a quelli originari ed alla tipologia dell'edificio ed al luogo d'insediamento.

Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

- a) Destinazione RE residenziale – edifici esistenti già adibiti a residenza o altro uso non ai fini della conduzione del fondo agricolo; è ammesso l'ampliamento, una tantum, fino ad un massimo del 20% del volume esistente, regolarmente assentito o condonato, per l'adeguamento tecnologico, distributivo e per l'utilizzo abitativo dei sottotetti, con l'altezza massima necessaria a rendere abitabili i piani fuori terra, compreso il sottotetto.
- b) Destinazione RU rurale agricola – edifici rurali esistenti, per essi è ammesso l'ampliamento, una tantum, fino al 10% della superficie coperta, ferma restando l'altezza massima esistente
- c) Destinazione RT ricettivo-turistico esistente, per tali edifici è ammesso l'ampliamento, una tantum, fino al 50% della superficie coperta, fermo restando l'altezza massima esistente, da accorparsi all'edificazione esistente o ad una distanza massima di 10.0 mt dalla stessa.

I manufatti di valore storico ed ambientale (ponti, cippi, muri di sostegno, edicole votive, roccoli, magli ecc.) sono soggetti a vincolo di tutela anche se non specificatamente individuati dal PGT.

E' ammessa la formazione dei percorsi ciclopedonali.

L'elaborato di Piano individua, infine, con apposito simbolo grafico, un ambito degradato per il quale è opportuno procedere con interventi riempimento e di livellamento con funzione di ripristino ambientale.

Omissis ...

Estratto Normativa del Piano delle Regole PGT di Variante

Omissis ...

Art. 30 – Contesti naturali con connotazioni agrarie di valore ecologico e paesistico

Il PGT individua gli ambiti di versante di valore ecologico e paesistico, con terrazzamenti a seminativo, colture specializzate, prati e pascoli, a vocazione paesistica ed ecologica nei quali vi è l'obbligo di conservazione e mantenimento dello stato dei luoghi.

In tali zone è prescritta la salvaguardia dei filari, delle siepi naturali, delle alberature in generale, dei segni orografici, delle scarpate, dei dislivelli e dei terrazzamenti, dei sentieri, delle mulattiere e dei percorsi agro silvo pastora lied in generale di tutti gli elementi che contribuiscono alla definizione ed alla qualificazione del paesaggio agrario e naturale.

Per filari, siepi naturali, e alberature in genere sono ammesse le normali pratiche colturali con divieto di taglio a raso e di estirpazione delle ceppaie.

Non è ammesso eliminare o modificare segni orografici, scarpate, dislivelli o terrazzamenti. In tutte le zone non è ammesso eliminare o interrompere o alterare i sentieri e le strade campestri comunali, vicinali o private di uso pubblico esistente e/o riportate nelle mappe catastali.

Non è ammesso eliminare o modificare i muri di sostegno dei terrazzamenti realizzati con tecniche tradizionali, soggetti a vincolo di conservazione.

Sono comunque consentiti il risanamento dei muri di pietra a secco o la costruzione di nuovi muri in pietra purchè siano realizzati in conformità alle modalità per la costruzione dei muri di sostegno di cui alla scheda grafica allegata all'Abaco guida agli interventi".

E' altresì vietata la formazione di nuove strade, di piazzali, di aree pavimentate, e di depositi di materiali e cose.

Il PGT individua per gli edifici esistenti specifiche destinazioni con le seguenti nomenclature utilizzate:

RE = residenziale

RU = rurale agricola

RT = ricettivo turistico

RC = roccolo

C = casello

D = deposito

IT = impianto tecnologici

CH = chiese e cappelli

M = maglio

Per tali edifici sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, in funzione delle caratteristiche ambientali e architettoniche.

Ogni intervento sugli edifici isolati di valore storico-artistico e ambientale dovrà rispettare le prescrizioni dettate al precedente art. 20.

Per gli edifici non compresi tra quelli sopradetti vengono confermate le destinazioni esistenti ed è consentita la ricostruzione degli immobili nei limiti di copertura, di volumetria, di giacitura e di altezza preesistente, misurate al netto delle aggiunte precarie e comunque nel rispetto dei materiali e tecniche conformi a quelli originari ed alla tipologia dell'edificio ed al luogo d'insediamento.

Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

- d) Destinazione RE residenziale – edifici esistenti già adibiti a residenza o altro uso non ai fini della conduzione del fondo agricolo; è ammesso l'ampliamento, una tantum, fino ad un massimo del 20% del volume esistente, regolarmente assentito o condonato, per l'adeguamento tecnologico, distributivo e per l'utilizzo abitativo dei sottotetti, con l'altezza massima necessaria a rendere abitabili i piani fuori terra, compreso il sottotetto.
- e) Destinazione RU rurale agricola – edifici rurali esistenti, per essi è ammesso l'ampliamento, una tantum, fino al 10% della superficie coperta, ferma restando l'altezza massima esistente
- f) Destinazione RT ricettivo-turistico esistente, per tali edifici è ammesso l'ampliamento, una tantum, fino al 50% della superficie coperta, fermo restando l'altezza massima esistente, da accorparsi all'edificazione esistente o ad una distanza massima di 10.0 mt dalla stessa.

I manufatti di valore storico ed ambientale (ponti, cippi, muri di sostegno, edicole votive, rocchi, magli ecc.) sono soggetti a vincolo di tutela anche se non specificatamente individuati dal PGT.

E' ammessa la formazione dei percorsi ciclopedonali.

L'elaborato di Piano individua, infine, con apposito simbolo grafico, un ambito degradato per il quale è opportuno procedere con interventi riempimento e di livellamento con funzione di ripristino ambientale.

*

NORMATIVA SPECIALE

In questa area è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ai sensi della L.R. 12/2005, gli interventi sono consentiti esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 60.

Le nuove costruzioni agricole sono ammesse solo ed esclusivamente in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del C.C. quali stalla, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 60 della L.R. 12/2005.

I parametri edificatori, la titolarità e le modalità attuative degli interventi sono definite dagli art. 59, 60 della L.R. 12/2005 di seguito estrapolati:

1) Per le abitazioni dell'imprenditore agricolo

- a) 0.06 mc/mq su terreni a coltura
orto – floro – vivaistica specializzata
- b) 0.01 mc/mq per un massimo di 500 mc per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale per il legno, a pascolo o prato pascolo permanente
- c) 0.03 mc/mq sugli altri terreni agricoli

2) Per le attrezzature e le infrastrutture produttive


S.l.p. = 0.10 mq/mq della superficie aziendale computabile

Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla normativa urbanistica.

Omissis ...

2.2 Elementi e vincoli paesaggistici e amministrativi – sensibilità paesistica

Si riporta un estratto della Tavola 9 – Vincoli di Tutela - del PGT vigente con l'inserimento dell'ambito di variante a normativa speciale con perimetro di colore rosso.



VINCOLI AMMINISTRATIVI VIGENTI


VINCOLI DI LEGGE

	beni immobili d'interesse storico e artistico (D.Lgs. 42/2004)
	corsi d'acqua (D.Lgs. n.42/2004 art.142)
	boschi e foreste (D.Lgs. n.42/2004 art.142)
	vincolo idrogeologico
	classe IV di fattibilità geologica (L.R. 41/97- D.g.r. 6645/01)
	Vincoli L.183/89 fasce PAI - FASCIA A
	Vincoli 183/89 fasce PAI - FASCIA C
	zona di tutela assoluta delle sorgenti
	zona di protezione delle sorgenti
	perimetro centro abitato ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e del D.P.R. 16.12.1982 nr. 436
	zone di rispetto cimiteriale

Tavola dei Vincoli del PGT

Il comparto risulta interessato da vincoli paesistici. In particolare è soggetto al vincolo di cui all'art. 142, lettera c) del D.lgs.42/2004 che si riferisce i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri. L'ambito ricade nella fascia di 150 m dal fiume Brembo.

Segue l'estratto della Tavola della sensibilità paesistica complessiva dei luoghi dello Studio Paesistico del PGT vigente:




Carta della sensibilità paesistica dei luoghi del PGT

L'ambito ricade in parte in aree caratterizzate da una sensibilità paesistica alta.

2.3 PTR (Piano Territoriale Regionale) - Siti Rete Natura 2000

Il Comune di Ubiale Clanezzo non è incluso nell'elenco dei comuni lombardi tenuti all'invio in Regione Lombardia dei PGT e loro varianti, in quanto è non interessato da obiettivi primari di interesse regionale e sovra-regionale (art. 13 LR 12/2005).

Seguono i principali estratti della componente paesaggistica (PPR) del PTR.




Legenda	
	Ambiti urbanizzati
	Riserve naturali
	Geositi di rilevanza regionale
	SIC - Siti di importanza comunitaria
	ZPS - Zone a protezione speciale
	Parchi regionali

Tav. C PPR – Istituzioni per la tutela della natura



Legenda	
	Ambiti urbanizzati
	Parchi regionali istituiti
	Ambiti di elevata naturalità - [art. 17]
	Geositi di interesse geologico-stratigrafico, geominerario, geologico-strutturale, petrografico e vulcanologico - [art. 22, comma 4]
	Geositi di interesse paleontologico, paleoantropologico e mineralogico - [art. 22, comma 5]

Tav. D PPR – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale



Legenda	
	Strade panoramiche - [art. 26, comma 9]
	Ambiti urbanizzati
	Tracciati guida paesaggistici - [art. 26, comma 10]

Tav. E PPR – Viabilità di rilevanza paesaggistica

Dalla lettura degli estratti sopra riportati, si evince che il Sito di Rete Natura 2000 più prossimo all'area di intervento, è quello denominato SIC" Canto Alto e Valle del Giongo" (n.6).

Il Sito ricade nei comuni di Ponteranica, Sorisole e Villa d'Almè.

Il Comune di Ubiale Clanezzo è interessato dal *geosito di rilevanza regionale n° 22 – Calcare di Sadrina* – localizzato sul confine nord – est.

L'art. 6 della Dir 92/43/CEE prescrive che sono da sottoporsi a VIC tutti i piani o progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione del siti di Rete Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di essi. Il PGT approvato non è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza in quanto il SIC sopra menzionato si trova ad una distanza sufficientemente elevata per escludere la possibilità che le scelte effettuate sul piano stesso possano avere ripercussioni sul Sito di Interesse Comunitario.


Le modifiche introdotte in variante, non risultano influenti relativamente al SIC menzionato.

2.4 RER (Rete Ecologica Regionale)

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta Regionale ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale. La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. Gli obiettivi generali della RER sono:

- tutela; ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda biodiversità e funzionalità ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo;
- valorizzazione; ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di servizio ecosistemico al territorio e la fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che sia intaccato il livello della risorsa;
- ricostruzione; ovvero incremento attivo del patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente, attraverso nuovi interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo sostenibile; potranno essere rafforzati i punti di debolezza dell'ecosistema attuale in modo da offrire maggiori prospettive per un suo riequilibrio.

Segue l'estratto della Carta della Rete Ecologica Regionale come recepita dal PGT nel Documento di Piano, con evidenziato l'ambito di variante.



RETE ECOLOGICA REGIONALE



Elemento di primo livello



Elemento di secondo livello




Corridoio primario ad alta antropizzazione



Estratto Carta della Rete Ecologica Regionale del PGT vigente

Si rileva che l'area interessata dalla variante sia interna ad un corridoio regionale primario ad alta antropizzazione che insiste sulla gran parte del territorio comunale che degrada verso il fiume Brembo. All'interno del corridoio primario ad alta antropizzazione sono individuati due varchi da mantenere e deframmentare, localizzati nella porzione sud del territorio comunale nei pressi dell'abitato di Clanezzo. Si ritiene che la variante non comporti sostanziali mutamenti nei suoi rapporti con la RER.

2.5 Il PTCP della Provincia di Bergamo

Il PTCP della Provincia di Bergamo è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 40 del 22 aprile 2004. Persegue finalità di valorizzazione paesistica, di tutela dell'ambiente, di supporto allo sviluppo economico e all'identità culturale e sociale di ciascun ambito territoriale, di miglioramento qualitativo del sistema insediativo e infrastrutturale. Segue l'estratto della carta E.4 con evidenziato l'ambito di variante.



- | | |
|---|---|
|  | Paesaggio montano debolmente antropizzato (art. 58) |
|  | Paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi (art. 58) |
|  | Versanti delle zone collinari e pedemontane (art. 59) |
|  | Ambiti di opportuna istituzione di P.L.I.S. (art. 71) |


Estratto tavola E4 del PTCP: Organizzazione del territorio e sistemi insediativi

L'intervento proposto dalla presente variante interessa un'area posta in ambito definito del paesaggio montano con insediamenti sparsi (art. 58 NdA del PTCP).

La variante propone semplicemente l'introduzione della possibilità di realizzare le strutture necessarie alla conduzione dei fondi agricoli secondo i limiti e gli indici previsti dalla L.R. n. 12/2005 e pertanto si ritiene compatibile con le disposizioni del PTCP.

2.6 Componente geologica

Di seguito viene riportato un estratto della tavola della fattibilità geologica del PGT vigente con evidenziato il perimetro dell'ambito di variante.



Estratto tavola della fattibilità geologica del PGT


L'ambito è collocato in aree di Classe di Fattibilità 3 (fattibilità con consistenti limitazioni). L'utilizzo di queste aree è subordinato all'esecuzione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area e del suo intorno mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché mediante studi tematici specifici di varia natura (idrologico, ambientali, pedologici).

L'area non interessa vincoli geologici, in particolare risulta esterna alle fasce di tutela e di rispetto dei pozzi idropotabili.

In relazione agli aspetti sismici, si rileva che il Comune di Ubiale Clanezzo si trova in zona sismica 3. La variante proposta consente di edificare delle strutture all'interno dell'ambito pertanto dovranno essere eseguiti tutte le indagini e gli approfondimenti geologico-tecnici previsti dalla Studio Geologico comunale a supporto del PGT.

2.7 Componente acustica

Si riporta un estratto della tavola della zonizzazione acustica del comune di Ubiale Clanezzo con evidenziato l'ambito di variante.



VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (Leq A)
RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO.

LIMITI MASSIMI
dB (A)

CLASSE	TEMPO DI RIFERIMENTO	
	GIORNO	NOTTURNO
1 AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	50	40
2 AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	55	45
3 AREE DI TIPO MISTO	60	50
4 AREE DI INTENSA ATTIVITÀ	65	55
5 AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	70	60
6 AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

Estratto tavola della zonizzazione acustica del territorio comunale.

Le aree interessate dall'ambito in esame sono classificate dal Piano acustico del comune come di classe 2 (aree prevalentemente residenziali). Relativamente al cambio di indirizzo previsto non si rilevano sostanziali problematiche, dato che viene mantenuta la destinazione agricola dell'area.

2.8 Reti tecnologiche - sottoservizi

L'Ambito oggetto di variante non è servito da pubblica fognatura pertanto sia le acque chiare che quelle scure verranno smaltite negli strati superficiali del sottosuolo. Per quanto riguarda l'attività di allevamento dovrà essere realizzata una concimaia per lo stoccaggio del letame prodotto dotata di pozzetto di raccolta dei liquami.

La variante non prevede altri tipi di sottoservizi e/o impianti.

3. Il procedimento di verifica di assoggettamento della variante al PGT alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Come descritto nell'Allegato 1, paragrafo 5, DGRL 9/761 del 10.11.2010, a partire dal 2001, con la promulgazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", la valutazione di impatto ambientale viene estesa anche a piani e programmi implementati o modificati dalle autorità a livello nazionale, regionale, locale, etc. (art. 1, Direttiva 2001/42/CE). Viene, in tal modo, introdotto il concetto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), concepito come processo partecipato, da esperirsi contestualmente alla promozione, all'approvazione, ovvero alla modifica di un Piano o di un Programma, finalizzato, in un'ottica di "sviluppo sostenibile", a valutare le scelte programmatiche e gestionali del territorio ed a minimizzare gli impatti correlati ad interventi di trasformazione territoriale.

I Piani e i Programmi necessitanti di preventiva sottoposizione a procedura di VAS sono elencati all'art. 3, comma 2, della Direttiva CE (essa in tal senso, specifica, espressamente, che: "Viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e programmi: a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE, o b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE"); di contro, il

successivo comma 3 della medesima Direttiva CE, precisa che: “Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possano avere effetti significativi sull’ambiente”.

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita, a livello nazionale, dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”¹, mentre, a livello regionale, la contestualizzazione della direttiva è disciplinata dall’art. 4 della LR 11 marzo 2005, n. 12 – “Legge per il governo del territorio” - che, al fine di “promuovere lo sviluppo sostenibile dell’ambiente ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente”, individua le fattispecie di Piani e Programmi - concernenti la pianificazione territoriale e la disciplina dell’uso dei suoli – da sottoporre a valutazione ambientale strategica (Piano Territoriale Regionale, Piani Territoriali di coordinamento provinciale e Piani Territoriali dei Parchi, Documento di Piano del PGT, e relative varianti).

Al fine, peraltro, di dettagliare il procedimento sotteso alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, nonché di individuare le modalità per operare la verifica di assoggettabilità, il Consiglio Regionale della Lombardia, con DCR n. VIII/351 del 13.03.2007, ha assunto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, della LR 12/2005, una serie di “Indirizzi generali”, da applicarsi ad integrazione di quanto al riguardo disposto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, mentre, con successivo provvedimento, la Giunta Regionale (cfr. DGRL. N. VIII/6420 del 27.12.2007) ha specificato la “procedura” per operare la valutazione ambientale di Piani e Programmi, poi ripresa e integrata con successivi provvedimenti. Con la DGR n. IX/761 del 10.11.2010 la Regione Lombardia ha ridefinito la procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi, con modifica ed integrazione delle DD.GR 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971.

Complessivamente, il quadro di riferimento normativo sopra rappresentato, concepisce la VAS come un processo continuo, volto ad integrare e rendere coerente il processo di pianificazione e di programmazione territoriale, orientandolo verso preminenti obiettivi di sostenibilità: in tale contesto, il processo di valutazione deve accompagnare tutte le fasi di un Piano o Programma (predisposizione, approvazione e gestione), sin dalla sua ideazione.

Ciò premesso in termini generali, si rileva, che la Regione Lombardia, mediante approvazione della DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 e della DGR n. IX/761 del 10.11.2010, ha provveduto a specificare, nel dettaglio, l’ambito di applicazione della VAS, elencando le fattispecie di Piani e Programmi da sottoporre alla relativa procedura, nonché le fasi, le modalità di informazione e partecipazione

della valutazione ambientale di P/P, nonché il raccordo con la normativa vigente in tema di impatto ambientale (VIA, Valutazione di Incidenza, etc.).

Ulteriormente, si dà atto che la medesima deliberazione regionale ha provveduto a regolamentare (in via integrativa a quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 152/2006) l'iter procedurale sotteso alla verifica di assoggettabilità a VAS, e ciò – in conformità con quanto disposto dal legislatore comunitario e nazionale – relativamente ai Piani ed ai Programmi “che determinano l'uso di piccole aree a livello locale” (cfr. punto 4.6, DCRL n. 351/2007); in tale contesto, la procedura di verifica di esclusione è definita come “procedimento attivato allo scopo di valutare, ove previsto, se piani o programmi possano avere effetti significativi sull'ambiente e quindi essere sottoposti alla VAS” (cfr. punto 2.2, Deliberazione regionale citata).

La fase di screening prevede la necessità di predisporre un “Rapporto preliminare” della proposta di Piano o Programma, idoneo ad individuare e valutare i relativi effetti (reali o potenziali) sull'ambiente e sulla salute umana (cfr. punto 5.8 DCR n. VIII/351 del 13.3.2007 e punto 5.4 dell'Allegato 1 alla DGR n. IX/761 del 10.11.2010).

In particolare, tale documento deve illustrare:

- il livello di relazione del P/P con altri progetti od attività presenti nella zona, e ciò sia in termini di dimensioni, tipologia, ubicazione ed operatività, sia in rapporto al livello di ripartizione delle risorse;
- le potenziali interferenze ed influenze del P/P, idonee ad influenzare gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, compresi quelli gerarchicamente sovraordinati;
- le relazioni del P/P con gli obiettivi ambientali generali, soprattutto in relazione al perseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile;
- le potenziali ricadute o problematiche ambientali correlate al P/P;
- il livello di influenza sulle componenti ambientali correlato all'attuazione del P/P, da valutarsi in applicazione dei criteri di valutazione definiti dal legislatore comunitario e statale.

Oltre a ciò, le analisi e le valutazioni - da rendere disponibili in seno alla procedura di screening - dovranno specificare:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti sulle matrici ambientali, derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nel P/P;
- il potenziale carattere cumulativo dei suddetti effetti;
- l'eventuale livello trasfrontaliero degli effetti;
- i rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- l'entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazioni potenzialmente interessate);
- il valore e la vulnerabilità dell'area potenzialmente interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo;
- i potenziali effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (cfr. Allegato II alla DCRL n. VIII/351 del 13.03.2007).

Il rapporto preliminare rappresenta, quindi, la base conoscitiva per la successiva conferenza di verifica, nella quale "le autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma" (cfr. art. 7, comma 6, D.Lgs. 152/2006), si confrontano con "l'autorità competente all'approvazione del piano o del programma" (cfr. art. 7, comma 5, D.Lgs. 152/2006) al fine di accertare la necessità o meno di sottoporre il Piano o il Programma a Valutazione Ambientale Strategica. Si segnala che, a norma di quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, "Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e 6, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico".

Il paragrafo 5 dell'Allegato 1 alla DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS nei termini che seguono:

1. Avviso di avvio del procedimento.

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del P/P. Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web SIVAS e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P.

2. Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione.

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

3. Elaborazione del rapporto preliminare.

L'autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

4. Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica.

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web SIVAS il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5. Convocazione conferenza di verifica.

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati. L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

6. Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS.

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre il P/P al procedimento di VAS.

7. Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web SIVAS. L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto "Avviso di avvio del procedimento". Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere effetti significativi sull'ambiente secondo le disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dal paragrafo 5.4 dell'Allegato 1 alla DGRL n. IX/761/2010 (recante: "Elaborazione del rapporto preliminare"), lo Studio andrà ad analizzare le caratteristiche della Variante al PGT, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura la variante influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi alla variante;
- la rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
 - carattere cumulativo degli effetti;
 - natura transfrontaliera degli effetti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
- dell'utilizzo intensivo del suolo;

effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

4. La valutazione di dettaglio della matrice ambientale e territoriale: verifica degli impatti

Con riferimento all'analisi condotta al capitolo 2, il rapporto preliminare verifica l'eventuale presenza di ricadute ambientali determinate dalle trasformazioni introdotte dalla variante, approfondendo in particolare i seguenti fattori:

- inquinamento (in atmosfera, nei corpi idrici e sul suolo);
- consumo di suolo;
- consumi energetici;
- biodiversità;
- consumi idrici;
- difesa del suolo;
- qualità urbana;
- mobilità sostenibile;
- conservazione del patrimonio storico-culturale;
- miglioramento delle condizioni di vita e di crescita sociale.

Al termine sarà redatta una matrice, la quale, per ogni ambito, ne definirà l'impatto sulle componenti ambientali investigate, secondo i seguenti criteri:

- **impatto nullo o non significativo:** se l'azione della variante non genera alcun impatto sulla componente esaminata, oppure origina ricadute non rilevabili in misura significativa;
- **impatto presente ma mitigabile:** se l'azione della variante genera impatti teoricamente negativi che possono, però, essere ridotti o annullati attraverso l'adozione di specifiche azioni di mitigazione;
- **impatto negativo:** se l'azione della variante genera criticità o svantaggi non mitigabili;

- **impatto positivo:** se l'azione della variante produce effetti positivi in rapporto alla componente esaminata.

Segue la valutazione del progetto relativa alle componenti ambientali.

A - Acque Sotterranee e Superficiali

L'acqua è da tutti considerata come una delle principali risorse del pianeta, ed indispensabile per tutte le attività umane. La qualità e la quantità di acqua a disposizione determina il livello di qualità della vita e dello sviluppo di una nazione. L'obiettivo principale da perseguire è quello di limitare al massimo il suo consumo, riducendo al contempo i fenomeni di contaminazione sia delle acque superficiali che quella di falda. La valutazione prende in considerazione le azioni con effetti diretti (interventi sui corsi d'acqua, scarichi, scavi, ecc.) o indiretti (impermeabilizzazioni, spandimenti, trattamenti, ecc.) sulle acque. Sono considerati come negativi gli impatti derivanti da azioni quali lo spandimento di liquami, l'uso di diserbanti, la dispersione anche accidentale di inquinanti connessi ad attività produttive, l'artificializzazione degli alvei. L'entità degli impatti sulle acque sotterranee dipende dalla vulnerabilità dell'acquifero e dalla presenza di bersagli a valle del flusso. Quella sulle acque superficiali dipende ad esempio dalla tipologia di scarico e dalle sue caratteristiche.

Indicazioni relative al progetto in esame

La variante in esame, pur introducendo la possibilità di costruire una struttura per l'allevamento e la conduzione del fondo, non muta sostanzialmente la superficie filtrante dell'ambito in quanto il progetto prevede la demolizione di un fabbricato già esistente seppur di dimensioni inferiori rispetto al nuovo edificio, inoltre l'intervento si sviluppa in un contesto agricolo dove l'indice di impermeabilizzazione del suolo è estremamente ridotto.

Per quanto riguarda i liquami provenienti dall'allevamento a cui la nuova struttura è destinata, la Relazione tecnica agronomica e Piano di sviluppo aziendale a supporto del progetto prevede che l'allevamento avvenga su lettiera di paglia con produzione di solo letame, pertanto si prevede la necessità di una concimaia coperta dimensionata in funzione della capienza delle strutture di allevamento e del numero e tipo degli animali allevabili, dotata di un pozzetto di dimensioni adeguate per la raccolta di eventuali liquidi di sgrondo e/o acque di lavaggio. Con apposito progetto si procederà all'adeguamento della concimaia già esistente in azienda secondo quanto prescritto dalla Relazione tecnica agronomica. Lo smaltimento dei liquami che confluiscono nel

pozzetto di raccolta verranno smaltiti tramite ditta specializzata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale modalità di gestione dei liquami non ha alcun impatto sulle acque sotterranee e su quelle della valletta che scorre nelle vicinanze dell'ambito di variante.

La Relazione tecnica agronomica e Piano di sviluppo aziendale descrive la modalità di stoccaggio, le tempistiche di maturazione e il riutilizzo del letame come concime per i pascoli aziendali nel rispetto delle normative vigenti sullo spandimento a cui l'Azienda agricola dovrà attenersi.

L'ambito non è servito da pubblica fognatura pertanto le acque meteoriche raccolte dalla copertura del nuovo edificio vengono smaltite negli strati superficiali del sottosuolo così come lo scarico del bagno a servizio del personale previsto nel nuovo edificio per il quale dovrà essere ottenuta l'apposita autorizzazione da parte degli enti competenti.

Ai fini del rispetto dei principi dell'invarianza idraulica ed idrogeologica il Comune di Ubiale Clanezzo ricade in area C a bassa criticità idraulica e l'edificazione interessa una superficie inferiore a 1.000 mq, pertanto l'intervento è soggetto ai requisiti minimi di cui all'art. 12 del Regolamento regionale n. 7 del 23/11/2017. Per il dimensionamento del sistema di smaltimento delle acque negli strati superficiali del suolo dovranno essere eseguite apposite indagini per verificare le caratteristiche pedologiche del suolo ed idrogeologiche del sottosuolo.

Premessa l'osservanza della normativa e delle procedure di legge specificate ai punti precedenti, **l'impatto può essere considerato NON SIGNIFICATIVO**

B - Flora e Fauna, Rete Ecologica

La presenza di animali stanziali o migratori in un dato ambito territoriale, la flora che caratterizza un ambiente naturale o antropizzato, le connessioni ecologiche che consentono la comunicazione tra i vari habitat, costituiscono elementi del paesaggio che devono essere assolutamente valorizzati e tutelati.

La valutazione tiene conto degli effetti indotti che incrementano o riducono, migliorano o peggiorano gli habitat naturali e le relative connessioni ecologiche. Sono considerate ad impatto negativo le azioni che comportano la riduzione di aree boscate e arbustive o la loro frammentazione, la banalizzazione del territorio agricolo con riduzione o impoverimento del patrimonio vegetale, l'artificializzazione delle sponde, l'edificazione (o la realizzazione di infrastrutture) in prossimità di ambiti ad elevata naturalità (come tali inseriti in Parchi regionali, ovvero in aree considerate "sensibili" dal Piano Paesistico Regionale e dai Piani Territoriali di

Coordinamento Provinciale).L'entità dell'impatto è legata al livello di sensibilità o vulnerabilità del contesto naturale.

Indicazioni relative al progetto in esame

La variante introduce la possibilità di edificazione della nuova struttura produttiva all'interno di un limitato ambito dell'area agricola nel quale, per altro, è già presente una struttura per cui è prevista la demolizione, mantenendo e valorizzando la destinazione agricola improntata sull'allevamento e il pascolo. Il mantenimento e lo sviluppo dell'attività di allevamento garantisce il presidio del territorio salvaguardano in egual misura gli habitat esistenti senza introdurre elementi di frammentazione.

Premesso quanto sopra precisato, **l'impatto può essere considerare NON SIGNIFICATIVO**

C – Rumore

La valutazione misura e giudica la vivibilità e la qualità ambientale dei luoghi a più diretto contatto con le fonti ove si riscontra un elevato grado di esposizione da parte della popolazione. Hanno un potenziale impatto negativo gli insediamenti industriali e terziario direzionali a prevalente componente commerciale, e quelli che in generale comportano un significativo aumento del traffico veicolare, non compatibile con la maglia viabilistica esistente e/o in progetto.

Indicazioni relative al progetto in esame

La variante non pregiudica in alcun modo il clima acustico dell'area con il mantenimento della destinazione agricola. L'incremento della produttività dell'Azienda a seguito della realizzazione della nuova struttura determinerà un incremento irrilevante del traffico di automezzi da e verso il fondo in quanto il prodotto principale sarà il latte destinato ai caseifici locali che comporta un solo ritiro giornaliero con autocisterna. L'edificio produttivo si troverà ad una distanza di circa 100 m dall'abitazione più vicina e le attività legate all'allevamento saranno svolte all'interno e non determinano alcun inquinamento acustico.

L'impatto si può considerare NON SIGNIFICATIVO

D – Aria

La qualità dell'aria è uno dei principali fattori determinanti una buona qualità della vita e dell'ambiente che ci circonda. L'inquinamento atmosferico rappresenta un significativo fattore di pressione antropica sull'ecosistema. La valutazione tiene conto delle azioni locali nella

consapevolezza che vi sono azioni esterne sulle quali il progetto non può incidere. Sono ritenute negative le azioni che incrementano le fonti di inquinamento e che aumentano le concentrazioni puntuali rispetto al grado di esposizione della popolazione.

Indicazioni relative al progetto in esame

La variante mantiene la destinazione agricola dell'area e la realizzazione della nuova struttura per l'allevamento non muta sostanzialmente le emissioni generate dall'area stessa in atmosfera. Si ritiene quindi che **l'impatto indotto dalla variante urbanistica si possa considerare NON SIGNIFICATIVO.**

E– Difesa del Suolo

Ogni nuovo intervento di trasformazione deve essere attentamente valutato in rapporto ai fenomeni di vulnerabilità territoriali riscontrabili. L'attenzione a questa componente del sistema ambiente ha trovato negli ultimi anni grande vigore a seguito del ripetersi di fenomeni di dissesto idrogeologico sempre più frequenti e diffusi sul territorio nazionale. Risulta perciò indispensabile per garantire la sicurezza delle trasformazioni, l'analisi della componente geologica ed idrogeologica estesa anche ad un intorno significativo dell'ambito di intervento.

Indicazioni relative al progetto in esame

La variante mantiene la destinazione agricola dell'area e la costruzione del nuovo edificio produttivo non muta sostanzialmente la superficie filtrante rispetto all'ambito in quanto il progetto prevede la demolizione di un fabbricato già esistente seppur di dimensioni inferiori rispetto al nuovo edificio, inoltre l'intervento si sviluppa in un contesto agricolo dove l'indice di impermeabilizzazione del suolo è estremamente ridotto. Il progetto posiziona il nuovo edificio seguendo l'andamento dei terrazzamenti esistenti in modo da ridurre gli scavi ed i movimenti terra. Dovranno essere eseguite tutte le indagini e gli approfondimenti geologico-tecnici previsti dalla Studio Geologico comunale a supporto del PGT per garantire la corretta progettazione strutturale, ma le dimensioni della struttura sono tali da non determinare alcun significativo impatto sulla componente geologica ed idrogeologica dell'ambito.

L'impatto si può considerare NON SIGNIFICATIVO

F – Consumo di Suolo

Un altro principale fattore di pressione antropica sull'ambiente è rappresentato dall'occupazione di nuovo suolo libero. Nello specifico, considerando il suolo come risorsa limitata e non riproducibile, ogni progetto umano dovrà tendere alla minimizzazione del consumo di nuovo suolo, in rapporto alla effettiva necessità della trasformazione proposta. Altro elemento di valutazione deve essere ricercato nella qualità di suolo che viene occupato, dando maggior valore agli ambiti con valenza agricola (in particolare quella produttiva) alle aree naturali o caratterizzate da importanti elementi di biodiversità, al territorio paesaggisticamente rilevante. Vengono valutati in modo negativo gli interventi di frammentazione dell'edificato, di conurbazione lungo le direttrici viabilistiche, di saldatura delle frazioni, e più in generale tutti quegli interventi che prevedono la sottrazione di territorio agricolo alla loro funzione primaria.

Indicazioni relative al progetto in esame

La variante mantiene la destinazione agricola dell'ambito ed il nuovo edificio produttivo ha la funzione di razionalizzare l'attività di allevamento e consolidare la presenza dell'attività agricola nel tempo. La nuova struttura si sviluppa su tre piani per concentrare le necessità dell'azienda agricola in modo da occupare meno superficie. La variante, confermando la destinazione agricola dell'ambito, non costituisce nuovo consumo di suolo.

L'impatto si può considerare NON SIGNIFICATIVO

G – Mobilità

Il complesso sistema della mobilità prevede differenti mezzi di trasporto e modalità di utilizzo.

Oggetto della presente analisi sono le varie forme usate per il trasporto ed in particolare i flussi generati. Le azioni che vengono giudicate negativamente sono quelle che comportano un aumento rilevante dei flussi di traffico veicolare prevalentemente privato, non considerato compatibile con il sistema attuale e di previsione delle infrastrutture viabilistiche dell'ambito di riferimento.

Indicazioni relative al progetto in esame

La variante ed il progetto non comportano un incremento del traffico veicolare.

L'impatto si può considerare NON SIGNIFICATIVO

H – Sistema Urbano, Patrimonio Culturale, Paesaggio

Ogni intervento determina delle modificazioni rispetto ai sistemi urbani nei quali è inserito, con particolari conseguenze rispetto agli elementi che già presentano le maggior criticità o che per loro

natura costituiscono le componenti più esposte ed a rischio di degrado, quali il sistema del Patrimonio culturale e del Paesaggio. La valutazione prende in considerazione in quale modo l'intervento proposto può condizionare l'integrità del sistema sia in senso generale che, in caso di particolari emergenze storiche o paesaggistiche, in rapporto a specifici elementi di rilievo identificabili. Sono giudicati negativamente gli interventi incoerenti con le caratteristiche dei luoghi, che non ne valorizzano le potenzialità e le peculiarità, che riducono la riconoscibilità e l'identità culturale.

Indicazioni relative al progetto in esame

Come già detto l'area è soggetta al vincolo paesistico introdotto dall'art. 142, lettera c) del D.Lgs 42/2004 in quanto ricade all'interno della fascia di 150 m dalla sponda del fiume Brembo. Il progetto, a tutela della morfologia del terreno e degli elementi di naturalità presenti nel sito, colloca il nuovo edificio produttivo parallelamente all'andamento dei terrazzamenti e ai margini della zona a pascolo per ridurre l'impatto sul paesaggio. La struttura ha una forma semplice e utilizza materiali tradizionali quali la pietra ed il legno per un corretto inserimento nell'ambiente.

L'impatto si può considerare nel complesso NON SIGNIFICATIVO

I – Economia locale

L'efficienza dell'economia locale per una comunità territoriale è uno dei fattori primari della qualità della vita. Raggiungere un sistema economico che consenta la piena occupazione in coerenza con gli altri sistemi territoriali strutturali (urbano, paesaggistico, ambientale, dei servizi ecc.) è l'obiettivo a cui tendere. La valutazione considera le azioni che producono risorse o avviano iniziative imprenditoriali con riflessi diretti o indiretti sulla crescita delle aziende o degli occupati a livello locale. Sono valutate negativamente le azioni che hanno effetti riduttivi sul sistema occupazionale, che determinano la riduzione o delocalizzazione delle attività insediative. Sono altresì considerati in modo non positivo gli interventi che, sebbene migliorino il sistema economico, determinino conseguenze fortemente negative sugli altri sistemi territoriali senza prevedere le adeguate misure di mitigazione o compensazione.

Indicazioni relative al progetto in esame

La variante introducendo la possibilità di realizzare il nuovo edificio produttivo per l'allevamento consente all'Azienda agricola di svilupparsi e consolidare la sua presenza nel tempo con effetti positivi sull'economia locale.

L'impatto si può dunque considerare POSITIVO.

L – Popolazione

La popolazione residente in una comunità, rappresenta l'elemento più sensibile di tutti i fattori fino a questo punto analizzati. È infatti sulla popolazione residente che si riversano principalmente tutti gli effetti generati dalle trasformazioni edilizie che vengono operate sul territorio, in termini di miglioramento della qualità edilizia urbana, dello sviluppo delle opportunità lavorative e culturali, dell'accrescimento in generale delle condizioni lavorative e quindi della qualità della vita. Sono considerate negative le trasformazioni che aumentano il livello di degrado urbano e sociale, riducono gli spazi a disposizione dei cittadini, aumentano il grado in generale di esposizione al rischio; che producono limitazioni irreversibili e quindi non sostenibili, che aumentano opportunità e possibilità alle generazioni presenti a discapito di quelle future.

Indicazioni relative al progetto in esame

La variante mantenendo la destinazione agricola dell'ambito non determina impatti significativi sul vicino nucleo residenziale di Bondo.

L'impatto si può considerare nel complesso NON SIGNIFICATIVO

M – Sistema dei servizi

La dotazione complessiva dei servizi di una comunità locale è un altro importante fattore che ne determina la qualità della vita complessiva. Un intervento di trasformazione può causare un peggioramento della qualità dei servizi sia quando determina un aumento dei potenziali fruitori degli stessi che quando genera il peggioramento delle condizioni al contorno delle infrastrutture destinate a tali scopi. Pertanto sono da considerarsi negativi gli interventi che producono un aumento del peso insediativo complessivo senza un contestuale potenziamento delle infrastrutture e dei servizi direttamente associabili alle nuove funzioni insediate. Al contrario sono da valutarsi in senso positivo gli interventi che prevedano un complessivo miglioramento della qualità dei servizi in rapporto superiore all'incremento del peso insediativo generato.

Indicazioni relative al progetto in esame

La variante non produce incremento di peso insediativo e non incide sui servizi presenti nell'area circostante.

L'impatto nel complesso risulta NON SIGNIFICATIVO

5. La Matrice di impatto delle azioni e valutazione complessiva dell'intervento – conclusioni.

Di seguito è riportata una matrice d'impatto complessivo delle singole componenti investigate in rapporto alle azioni delle trasformazioni territoriali previste.

La matrice consente a tutti gli enti invitati ad esprimere il proprio parere circa la necessità di assoggettamento a VAS del progetto proposto, una immediata verifica degli impatti attesi, ed eventualmente mitigati e/o compensati.

MATRICE DI IMPATTO				
		AZIONI DELLA TRASFORMAZIONE	MITIGAZIONI O COMPENSAZIONI AGGIUNTIVE NECESSARIE	
COMPONENTI DEI SISTEMI TERRITORIALI	A	ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI	NS	-
	B	FLORA, FAUNA, RETE ECOLOGICA	NS	-
	C	RUMORE	NS	-
	D	ARIA	NS	-
	E	DIFESA DEL SUOLO	NS	-
	F	CONSUMO DI SUOLO	NS	-
	G	MOBILITA'	NS	-
	H	SISTEMA URBANO, PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGIO	NS	-
	I	ECONOMIA LOCALE	P	-
	L	POPOLAZIONE	NS	-
	M	SISTEMA DEI SERVIZI	NS	-

P	IMPATTO POSITIVO - l'azione del Piano Attuativo produce effetti positivi in rapporto alla componente esaminata
N	IMPATTO NEGATIVO - l'azione del Piano Attuativo genera criticità o svantaggi non mitigabili
NS	IMPATTO Nullo o non significativo - l'azione del Piano Attuativo non genera alcun impatto sulla componente esaminata, oppure origina ricadute non rilevabili in misura significativa
NM	IMPATTO NEGATIVO MITIGABILE - l'azione del Piano Attuativo genera impatti teoricamente negativi che possono, però, essere ridotti o annullati attraverso l'adozione di specifiche azioni di mitigazione

Quanto premesso consente quindi di affermare che la proposta di variante al PGT tramite Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), per la costruzione di una struttura produttiva agricola in località Bondo, risulta sostanzialmente compatibile con la matrice territoriale presente nel quadrante territoriale di riferimento, rispetto alle componenti ambientali investigate.

Almenno San Bartolomeo 30.07.2018

F.to Ing. Previtali Andrea



f.to Geom. Giovanni Rota

